Scheda n° 18

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

PRESTAZIONI SANITARIE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE A STRANIERI EXTRACOMUNITARI PER RAGIONI UMANITARIE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:
(Indicare, se possibile, le fonti legislative sull'attività istituzionale cui è collegato il trattamento)

L. 833/78 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

D.Lgs. 502/92 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421),

D.L.vo 286/98, Titolo V – Capo I (artt.34, 35 e 36): Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

L. 449/1997, art.32 comma 15: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"

L. n. 189 30 luglio 2002 "Modifica in materia di immigrazione e asilo"

Leggi regionali

ALTRE FONTI
(es: delibere, decreti, altro)

Circolare Ministero Salute n.5 del 24 marzo 2000: D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – Disposizioni in materia di assistenza sanitaria

DPR 394/99 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, come dettato dall'art 1, comma 6 del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286"

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:
(Indicare le rilevanti finalità esplicitate dal D.Lgs 196/03 ed il relativo specifico riferimento)

- Attività amministrative correlate a quelle di previsione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonché di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale (art. 85 comma 1a)
- Instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale (art.85 comma 1g)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	**|X|**				
Convinzioni religiose	|_|	Filosofiche	|_|	d'altro genere	|_|
Opinioni politiche	|_|				

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale |_|

Stato di salute: attuale |**X**| pregresso |**X**| Anche relativi a familiari dell'interessato |**X**|

Vita sessuale |_|

Dati giudiziari |_|

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato |**X**|
manuale |**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

dati forniti dall'interessato |_|
dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato |**X**|
dati forniti da soggetto pubblico |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Regione) |_|
specificare quali e indicarne i motivi:

- di altro titolare |_|
(specificare quali e indicarne i motivi:……)

Comunicazione |**X**|
specificare a quali soggetti e indicare l'eventuale base normativa:
trasmissione della documentazione relativa al paziente all'Azienda ULSS o ospedaliera presso la quale deve avvenire l'intervento

Diffusione |_|
(specificare l'eventuale base normativa)

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

L'obiettivo principale del programma umanitario è quello di supportare l'azione delle istituzioni pubbliche e private, con sede nella regione che eroga la prestazione, che svolgono attività di cooperazione internazionale o di assistenza umanitaria, in maniera da rendere più incisiva la loro azione di aiuto e sostegno alle realtà in cui tali istituzioni si trovano ad operare.
La legge 449 del 27 dicembre 1997 e la successiva Circolare Ministeriale n. 5/2000 individua le tipologie di stranieri che entrano in Italia per motivi di cura. Fra queste, rientra anche lo straniero che viene trasferito in Italia nell'ambito di programmi di intervento umanitario delle regioni. In

questo caso le regioni, nell'ambito della quota del Fondo Sanitario Nazionale ad esse destinata, autorizzano, d'intesa col Ministero della Salute, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere ad erogare prestazioni di alta specializzazione, a favore di:
a) cittadini provenienti da paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;
b) cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi in vigore per l'erogazione dell'assistenza sanitaria da parte del Servizio Sanitario Regionale.
La richiesta di assistenza sanitaria deve essere effettuata da un'istituzione pubblica o privata (Ambasciate, Organizzazioni non Governative, Ordini o Istituti Religiosi, Sedi di Comando dell'Esercito Italiano in missione di pace, Enti Locali ecc) con sede nella regione.

La procedura viene gestita dal competente ufficio regionale, che provvede all'inoltro della richiesta alla struttura sanitaria identificata per l'esecuzione della prestazione, garantendo il coordinamento tra Regione, Azienda USL o Ospedaliera e soggetto richiedente. Inoltre, esso cura gli aspetti economici relativi al rimborso della prestazione, previo invio da parte dell'Azienda USL od ospedaliera della scheda nosologica di dimissione (trattasi di normale flusso delle SDO già normato).